



# Lo *ius soli*: la vera incompiuta della XVII legislatura

di Salvatore Bonfiglio \*

Nella legislatura che si è da poco conclusa, il Senato della Repubblica non ha approvato la riforma sulla cittadinanza, che era stata votata dalla Camera dei deputati il 13 ottobre 2015. Si tratta di una scelta miope, strumentalmente indotta da paure infondate; una scelta che non favorisce l'integrazione e la coesione sociale, e che certo non è utile a far diminuire l'insicurezza percepita dai cittadini. Il testo della riforma<sup>1</sup> prevedeva l'estensione dei casi di acquisizione della cittadinanza per nascita (*ius soli*)<sup>2</sup> e l'introduzione di una nuova forma di acquisto della cittadinanza a seguito di un percorso scolastico (*ius culturae*).

---

\* Professore associato di Diritto pubblico comparato presso l'Università degli Studi Roma Tre – Dipartimento di Scienze politiche, nonché direttore di questa Rivista.

<sup>1</sup> Si tratta del testo unificato approvato dalla Camera dei deputati il 13 Ottobre 2015 con titolo «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza» (Atto Camera n. 9, XVII legislatura).

<sup>2</sup> Ai fini dell'attribuzione della cittadinanza, nella normativa vigente è del tutto residuale il criterio dello *ius soli* o diritto di territorio: esso rileva esclusivamente nel caso di nati sul territorio italiano e aventi genitori ignoti o apolidi ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.



In particolare, la prima fattispecie riguardava il caso di nati nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno titolare del diritto di soggiorno permanente o in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

La seconda fattispecie di acquisto della cittadinanza concerneva il caso di minori stranieri che, nati o entrati in Italia entro il compimento del dodicesimo anno di età, avessero frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, per almeno cinque anni nel territorio nazionale uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennali o quadriennali idonei al conseguimento di una qualifica professionale. Nel caso di frequenza del corso di istruzione primaria, era altresì necessaria la conclusione positiva di tale corso. In tal caso, la cittadinanza si sarebbe potuta acquisire mediante dichiarazione di volontà espressa da un genitore legalmente residente in Italia (o da chi esercita la responsabilità genitoriale) all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza del minore, entro il compimento della maggiore età dell'interessato.

Se fosse stato approvato, il provvedimento avrebbe avuto un impatto positivo per l'integrazione e la coesione sociale, perché sono ormai centinaia di migliaia i bambini di immigrati nati in Italia e che frequentano le nostre scuole. Bambini che parlano l'italiano e che sono sportivi riconosciuti – il cd. "*ius soli sportivo*"<sup>3</sup> – ma ancora "cittadini dimezzati".

---

<sup>3</sup> Legge 20 gennaio 2016, n. 12, «Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva» (G.U. n.25 del 1-2-2016). La legge riconosce il c.d. "*ius soli sportivo*", ossia la possibilità per i minori stranieri regolarmente residenti in Italia «almeno dal



Data la mancata revisione della normativa sulla cittadinanza (legge n. 91/1992), continua a prevalere nell'ordinamento italiano il criterio dello *ius sanguinis*, conformemente a una concezione etnico-culturale di nazione, prevedendo l'automatico acquisto della cittadinanza alla nascita per i figli di padre o madre di cittadinanza italiana.

Eppure una nazione con una forte identità non ha paura di una cittadinanza inclusiva. La riforma, dunque, sarebbe stata un evidente progresso: soltanto per meri calcoli elettorali si può far finta di non vedere i limiti della legge vigente sulla cittadinanza. Secondo le norme stabilite da quest'ultima, un ragazzo nato in Italia da genitori stranieri può chiedere di diventare cittadino italiano entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, ma deve dimostrare di essere sempre stato in Italia senza interruzioni sin dalla nascita. Viceversa, è molto significativo in Europa il caso della Germania, in cui è previsto lo *ius soli*. Possono diventare cittadini tedeschi i minori nati da genitori extracomunitari a patto che almeno uno abbia un permesso di soggiorno permanente da tre anni e dimostri di vivere sul territorio tedesco da almeno otto anni.

Tra i maggiori oppositori alla riforma troviamo anche quelle forze politiche che hanno scoperto di recente una certa vocazione nazionale («prima gli italiani»), dopo aver spostato il loro bersaglio dal «terrone» allo «straniero».

Tuttavia, se si abbandona subito il campo della polemica politica, è utile evidenziare che la proposta di modifica delle norme sulla cittadinanza, nel valorizzare il ruolo della scuola, della formazione e della cul-

---

compimento del decimo anno di età» di essere tesserati presso le federazioni sportive «con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani».



tura, affermava anche in modo dinamico e moderno il principio dell'italianità e la sua attuazione, proponendo una cittadinanza inclusiva, fuori dal recinto degli antenati *iure sanguinis*.

Contro i nazionalismi e i populismi, la forza dei principi costituzionali, democratici e della nazione dipende dalla capacità della Repubblica di riconoscere diritti e doveri a persone venute da lontano o nate nel nostro territorio. Soltanto identità e nazioni deboli hanno paura di una cittadinanza aperta.

Nazione precoce – basti pensare alla scuola poetica siciliana – ma Stato tardivo per le ragioni storiche a tutti note, l'Italia è una società multiculturale, proiettata nello spazio pubblico europeo, in cui per la cittadinanza il requisito sostanziale è dato dalla residenza e dal legame effettivo di un individuo con un Paese membro dell'Unione europea. Siamo dunque fuori dal recinto dello *ius sanguinis* e, per i cittadini europei, perfino *oltre* i confini della cittadinanza statale legata alla mera logica tradizionale dell'appartenenza nazionale. Il problema di una cittadinanza aperta, però, deve riguardare anche gli stranieri residenti legalmente nel territorio dell'Unione da lungo tempo<sup>4</sup>. In una prospettiva, auspicabilmente non troppo lontana, sarebbe ancor più interessante se prendesse vigenza uno *ius soli* sopranazionale europeo: il diritto della terra europea.

---

<sup>4</sup> Al riguardo, il Consiglio europeo di Tampere del 15-16 ottobre 1999 aveva raccomandato che gli Stati membri pervenissero ad un accordo, così da riconoscere la cittadinanza dell'Unione, e i diritti ad essa connessi, ai cittadini dei Paesi terzi soggiornanti legalmente da lungo tempo in uno degli Stati membri dell'UE. Tuttavia, a tale indicazione, confermata nel programma di Stoccolma per il periodo 2010-2014, finora non è stato dato seguito.



*Democrazia e Sicurezza – Democracy and Security Review*  
ISSN: 2239-804X

*anno VII, n. 4, 2017*  
*data di pubblicazione: 20 marzo 2018*

*Editoriale*

La cittadinanza italiana/europea va legata al riconoscimento di diritti e doveri in un territorio inteso non come confine ma come comunità di vita (*civitas*); diritti e doveri di cittadinanza che possono essere esercitati da parte di tutti coloro, autoctoni e immigrati, che regolarmente vi abitano.

Le istituzioni italiane, in primis il Parlamento nella prossima legislatura, e le istituzioni europee devono dunque ripensare in termini più inclusivi la cittadinanza, riconducendola alla logica dei diritti umani.